

Giudice-Psicologo: tribunali per i minorenni nella bufera

GEMMA ROTA SURRA

Summary – JUDGE-PSYCHOLOGIST: JUVENILE COURTS IN A STORM OF CONTROVERSY. The various institutions and social service organizations assigned to the care, protection and education of minors, in addition to practically everyone else working in the field, have for some time now been waiting for the emergence of a serious judicial reform. Inevitably, any such reform must take into account the magnitude of change that has taken place within the judicial system itself and over the entire spectrum of civil society since the inception of the Judge-Psychologist category in 1934. The creation of this new professional figure was based on the awareness of the special characteristics inherent in juvenile cases that distinguished them from those of the general population and on the need of a pool of professionals who, with their significant background in humanistic and clinical disciplines, could enrich the decisions of the Ordinary Courts. The proposed reform recently voted down in Parliament provided for the abolition of the existing Juvenile Courts and for their replacement by normal specialized sections housed in Ordinary Courts. This reform represented a genuine assault to the legal and social rights of minors, and would have effectively obliterated 70 years of a continuously evolving juvenile – related culture. It is hoped that the observations contained in this essay will demonstrate not only the continuing efficacy of the category of the Judge-Psychologist, but that in reality, it has become truly indispensable since the presence of these new professional components constitutes an essential critical input, capable of mitigating the rigidities of the law by the diligent application of values and principles harvested from the juvenile culture that has taken shape over the last seven decades.

Keywords: JUDGE-PSYCHOLOGIST, JUVENILE COURTS, ADLER

I. Premessa

Varie istituzioni e servizi sono preposti alla cura, alla tutela e all'educazione dei minori, e tutti coloro che operano in questi settori sono da tempo interessati a una riforma giudiziaria *seria*, che tenga conto dei cambiamenti di questi ultimi anni non solo nel mondo della giustizia, ma nell'intera società civile.

La riforma del *Tribunale Minorile* detta “Riforma Castelli”, recentemente bocciata dal voto parlamentare, prevedeva l’abolizione dei *Tribunali per i Minorenni* (organi giudiziari specializzati) e la loro sostituzione con la costituzione di semplici sezioni specializzate presso i Tribunali Ordinari: ciò avrebbe reso impossibile l’effettiva tutela dei minori in tempi rapidi.

La stessa riforma conteneva un vero attacco ai diritti dei minori, avendo assunto un’ottica assolutamente repressiva, riduttiva e in controtendenza rispetto al resto del mondo. Infatti, quando un minore entra in un percorso di giustizia, dovrebbe poterne uscire rafforzato per contemporanei interventi educativi e di sostegno (anche familiare), prescrivibili attualmente nell’ambito delle competenze *civili e penali* del T. M. Con l’approvazione della riforma sarebbe stata interrotta la continuità del processo educativo, perché ai T. M. sarebbe rimasta la sola competenza penale sul minore, con trasferimento di tutte le altre competenze civili ad altro *Organo Giudiziario*.

La riforma fermata alla Camera, proponendosi la razionalizzazione delle competenze (attualmente gli interventi sulla famiglia sono spezzettati in vari uffici giudiziari), conteneva molti elementi critici, annullando di fatto settanta anni di cultura minorile con lo spogliare l’organo giudiziario minorile della preziosa specializzazione attualmente in atto.

Nell’idea di riorganizzazione della giustizia minorile era contenuta, anche, quella di significativa riduzione o eliminazione in quasi tutti gli ambiti giurisdizionali dell’attività dei Componenti Privati, nominati nella Magistratura Onoraria che affianca quella Togata.

La specificità e le difficoltà ad applicare la legge nel caso dei minorenni, sia per la loro tutela sia per la sanzione dei comportamenti illeciti da loro messi in atto, erano così presenti al Legislatore che nel 1934 fu affiancata alla Magistratura Ordinaria la figura del Giudice Onorario, nominato tra coloro che, per dimestichezza con le scienze umane o cliniche, e per attività professionale, avrebbero potuto apportare un contributo interdisciplinare specifico. Nel procedere dell’esperienza si era ritenuto inoltre che un contributo radicato in competenze d’area psicologica, e partecipe di tutto il processo (conoscitivo, istruttorio, decisionale etc.), potesse essere particolarmente utile ad avvicinare la complessità dei comportamenti umani quando essi siano coniugati con gli affetti, così come ad individuare i fattori di rischio nello sviluppo evolutivo del minore.

Il Giudice Minorile, infatti, attualmente non solo è un giudice collegiale e un giudice specializzato, ma è – cosa più significativa – *giudice della persona*, chiamato a rapportarsi direttamente con le persone stesse, a decidere per la loro vita e per quella dei loro figli, intervenendo in situazioni d’elevata complessità e dramma-

ticità, articolando le ragioni delle persone con quelle del diritto in tutte le decisioni che riguardano il preminente interesse delle stesse.

Per questo, molti Giudici Onorari presso i Tribunali per i minorenni sono stati nominati tra coloro che hanno professionalità attinenti alle discipline psicologiche (psicologi, neuropsichiatri infantili, psichiatri, insegnanti), ritenendo il Legislatore che, se queste discipline si articolano e si compenetrano con quelle giuridiche, si emettono provvedimenti o si assumono decisioni che generano la minor sofferenza possibile in coloro cui sono diretti, e il miglior beneficio nel tempo.

Peraltro le difficoltà per chi partecipi di queste due culture – il *Giudice Onorario psicologo*, appunto – sono, in effetti, notevoli, proprio in relazione ai diversi piani su cui intervengono il sapere psicologico e quello giuridico. Con riferimento allo psicologo e al giudice è stato notato che “per il primo”, gli ambiti elettivi sono il pensiero e la parola (la valutazione e l’interpretazione); “per il secondo”, il pensare, il dire, il valutare sono solo propedeutici a un intervento, quello che sarà iscritto nel provvedimento. Ed è piuttosto risaputo che, presso alcuni settori del consesso degli psicologi, il Giudice Onorario psicologo non gode di buona fama, proprio perché ne è contestata (anche aspramente) l’appartenenza o la frequentazione dell’istituzione giudiziaria, e “la commistione” di due saperi apparentemente agli antipodi.

Intento di questa riflessione, nel momento in cui il ruolo attuale dei componenti privati rischia di essere stravolto, marginalizzato e in qualche settore dell’opinione pubblica persino demonizzato, è dare conto di problematiche e difficoltà specifiche dell’attività giudiziaria minorile, e, in particolare, di quella dei Giudici Onorari nominati tra psicologi e psicoterapeuti.

II. Tra giurisdizione e psicologia

In ambito civile, nelle rappresentazioni contrapposte del futuro (quali espresse dalla famiglia, talvolta da più famiglie, dai servizi, spesso più servizi, o anche dal minore stesso se già grandicello), il T. M. deve dirimere il conflitto tra l’interesse del minore e i diversi progetti sostenuti da genitori, nonni, parenti vari, e da operatori che si occupano degli adulti (psichiatria, servizi sociali, servizi per il superamento della tossicodipendenza o dell’alcoolismo), o da operatori dei servizi minorili. Occorre pertanto assumere la decisione che superi le contrapposizioni nell’esclusivo interesse del minore, individuando anche le idonee indicazioni operative a promozione del miglior sviluppo di quei bambini e bambine che si trovano in condizione di rischio psicoevolutivo, ai fini di una loro salvaguardia.

Nell'attività di Volontaria Giurisdizione, talvolta, è espressamente individuata la necessità d'approfondimenti istruttori propedeutici alla decisione camerale, o quella di un'indicazione prognostica sui rischi evolutivi dei minori, sulla recuperabilità della funzione genitoriale o sulla reversibilità di certe situazioni di disagio. Oppure si ritiene utile la valutazione delle emergenze attraverso un confronto diretto con le persone interessate, al di là o a seguito delle relazioni degli operatori dei servizi; ancora, si propone, inoltre, un approfondimento da condurre con l'utilizzo di specifici strumenti psicologici in situazioni particolarmente delicate, quali l'audizione di minori o i colloqui conoscitivi con coppie che abbiano offerto la disponibilità all'adozione. Queste incombenze sono spesso delegate come specifiche a Giudici Onorari d'area "psi".

Gli psicologi, con le specifiche competenze professionali e la peculiare attenzione alla relazione tra le persone, finalizzando la propria attenzione e il proprio sentire alla tutela dei minori o al loro preminente interesse, cercano di definirne il quadro psicologico e le relative problematiche attraverso audizioni d'adulti o degli stessi ragazzini.

Si sottolinea qui che, al di là del percorso teorico e operativo del professionista, «la capacità di cogliere e comprendere le sofferenze altrui dipende soprattutto dal grado di profondità con cui si è rivissuta la sofferenza della propria infanzia» (4, p. 223), il che appartiene, appunto, al personale *training* clinico-formativo del terapeuta.

Peraltro, muovendosi il Componente Privato di formazione psicologica tra giurisdizione e psicologie (le discipline della psiche nella loro molteplicità), meritano considerazione alcune questioni:

- Tra quali confini si muove ("può" muoversi) il *giudice esperto o componente privato*, non volendo accettare acriticamente la cultura giuridica di cui non è padrone, ma della quale, beninteso, non può fare a meno nella sua attività nell'organo giudiziario, non potendo, peraltro, neppure utilizzare appieno i suoi peculiari strumenti proprio per i confini costituiti dal diritto e dal contesto istituzionale in cui opera?

- Ci sono modalità, specifiche degli psicologi, di avvicinamento a realtà così straordinariamente complesse e coinvolgenti come quelle di cui si occupano i giudici minorili, nella continua consapevolezza che i colloqui hanno spesso valenza clinica, ma "non terapeutica"?

- Le "difese", psichiche, mentali, generate dalle angosce depressive conseguenti proprio all'*oggetto dell'operare* del Tribunale per i minorenni, possono diventare ostacolo al procedere *sano* dell'impegno assunto dai componenti privati con la nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura? E, enfatizzandosi le stesse, arrivare addirittura a coincidere con le "difese istituzionali" (di possibile natura maniacale o di negazione)?

Come ben noto la cultura psicologica nel suo fare recupera le ragioni emotive, mentre la cultura giudiziaria, pur articolando nell'ambito minorile le necessarie garanzie per i vari soggetti interessati con elementi di comprensione e vicinanza alle persone, tende a verificare i fatti spogliati dalle componenti emotive o soggettive. Contemporaneamente la coscienza del *ruolo di Magistrato Minorile* (pur se onorario) richiama la necessità di contenere l'incidenza della soggettività nei processi decisionali o negli atti che li precedono, quali le attività istruttorie e di indagine.

«Un fatto è come un sacco: vuoto, non si regge» (5, p. 50), diceva Pirandello. Ma, allora, ci chiediamo se il Giudice Onorario psicologo (termine usato in questa riflessione per tutti coloro che sono stati nominati *Componenti Privati* per l'appartenenza professionale alle discipline di area psicologico-psichiatrica), dovendo, nella funzione esercitata, tenere ben lontana l'affermazione famosa di Madame de Staël, citata da Borges, «tout comprendre c'est tout pardonner» (2, p. 122), modifichi consapevolmente la sua posizione nel passaggio di stanze (dalla stanza del suo studio o dalla stanza delle sedute di psicoterapia, alla stanza delle audizioni o alle aule delle camere di consiglio).

L'assetto dell'osservazione, diverso per il magistrato di carriera e per il magistrato onorario, è ugualmente specifico e rigoroso; ma per il giudice onorario psicologo che cerca di *comprendere* le vicende di cui si occupa il T. M., il *focus* è particolarmente mirato a cogliere il senso delle correlazioni tra gli eventi, dei rapporti interpersonali e degli aspetti mentali, così come a valorizzare l'articolazione fra prospettive intrapsichiche e relazionali. Egli ha naturalmente la consapevolezza che l'introduzione del soggetto osservante, il giudice, lo psicologo, l'operatore, nella situazione osservata, influenza o modifica il risultato della rilevazione. Talvolta la situazione stessa muta attraverso la restituzione dell'osservazione che, di per sé, può modificare la realtà che il T. M. è chiamato a giudicare: ad esempio, mobilitando l'attivazione di risorse in genitori che sembrano prendere coscienza della sofferenza dei propri figli, o in parenti che si propongono per dare finalmente aiuto ai familiari in difficoltà nell'accudimento dei bambini.

Un ulteriore "paradosso" sembra interpellare direttamente il *Giudice Onorario* psicologo: questo paradosso consiste nel fatto che per operare e *decidere* con la terzietà richiesta al Giudice, occorrerebbe prendere le distanze emotive dalle persone, dalle vicende e dalla condizione dei minori oggetto di tutela, mentre la vicinanza emotiva e l'empatia sono invece specifici e peculiari dello psicologo. Questi, se "prende le distanze", non "lavora", posto che, come sopra detto, la capacità empatica è uno dei principali strumenti dell'osservazione, del riconoscimento e della comprensione delle dinamiche psichiche: quanto appunto richiesto dalla specificità di funzione assegnatagli.

È peraltro ormai a tutti ben chiaro che i possibili distinguo sulla specificità dell'osservazione, oggettiva del giudice togato, soggettiva del giudice onorario, sono *finzionali*, trattandosi sempre di giudici della persona, tutti, comunque, attivati nei vissuti emotivi, e chiamati a rapportarsi con la propria individuale e specifica soggettività ed esperienza emozionale, coinvolti in dinamiche psichiche relevantissime.

Qualche esperto ha descritto giudici minorili (togati e onorari) “in croce” tra le *esigenze inconciliabili* dei dati culturali e giuridici codificati e della soggettività, e il loro lavoro come attività al limite tra varie culture e realtà (antropologiche, etniche, sociali, religiose), continuamente confrontato con molteplicità di sentire e pensare.

Ma proprio nel passaggio da un “pensiero debole” (la psicoterapia con i suoi rinvii alla relatività dei vissuti e delle colpe, alla coniugazione tra mondo interno e mondo esterno) ad un “pensiero forte” (quello della giurisdizione), da un paradigma debole (la psicoterapia) ad un paradigma forte (la giurisdizione), il giudice psicologo introduce nell'area della decisione la *ricchezza del dubbio*, insieme con quella della cultura specifica di cui è portatore.

Pertanto l'adattamento creativo tra diverse chiavi di lettura, interpretando sollecitazioni complesse, non può che migliorare la risposta giudiziaria. E i giudici psicologi allora possono funzionare da cerniera tra istanze psico-sociali e legislative, evitando il riduzionismo tecnico giuridico, così come lo psicologismo esasperato e improduttivo di certi operatori di territorio.

Le modalità di lavoro e di relazione tra componente togata e onoraria in atto nei diversi tribunali minorili sono molto difformi, come è risaputo: al di là del ruolo decisionale camerale – *Camere di Consiglio* per la Volontaria Giurisdizione, per il settore penale, e per tutti gli adempimenti dell'area adottiva – e delle incombenze istruttorie eventualmente assegnategli, il *Giudice Onorario* psicologo talvolta costruisce accordi, ricerca il consenso dei destinatari dei provvedimenti (dirimere il conflitto è intervento forte, ma dietro l'intervento autoritativo occorre appunto costruire il consenso con un'autorevolezza che l'utenza talvolta non riconosce agli operatori di territorio), responsabilizza con l'intento di far crescere le persone, mette a contatto la gente e l'istituzione, risponde a suo specifico modo alla domanda di ascolto per la giustizia.

La straordinaria e per alcuni versi assurda disparità di pensiero, d'impegno e di metodologie di lavoro nei vari tribunali minorili, la variabilità di carico per la componente onoraria secondo il “clima” nel quale si opera, rende ancora attuali le domande che all'inizio degli anni '90 il giudice Occhiogrosso si poneva: si chiedeva, infatti, se i G. O. fossero ancora capaci di andare controcorrente, quan-

do il caso, se fossero sempre attenti al nuovo, se fossero (*ancora?*) afflitti dal timore reverenziale verso il togato, e timorosi di diventare elementi fastidiosi in camera di consiglio e in udienza.

III. *Spostamenti di prospettiva nelle due posizioni*

Gli spostamenti di prospettiva nelle due posizioni dell'operatore "psi" nominato *Giudice Onorario*, possono essere così esemplificati:

1. Gli interventi civili dei Tribunali Minorili sono interventi di regolamentazione, contenimento, interventi risanatori o riparatori, talvolta anche chirurgici o più mirati ad ottenere nuove forme d'interazione familiare proprio attraverso i suddetti interventi; gli interventi psicoterapeutici mirano a mutamenti strutturali intrapsichici attraverso *insight* e smantellamento delle finzioni del paziente che vuole liberarsene.

2. Se in terapia «la responsabilità della cura è affare del paziente» (1, p. 373), la responsabilità della tutela di soggetti deboli è dell'organo giudiziario, che assume pertanto l'iniziativa, essendo a ciò preposto.

3. «Affinché il trattamento possa approdare ad una conclusione positiva è necessaria la rinuncia alla propria autorità» (*Ibid.*, p. 376), ma solo esercitando la propria autorità il Giudice adempie al suo mandato, anche sanzionatorio.

4. L'impegno a non aver fretta ma a ricercare soluzioni che nascano dal rapporto, come è abituale nella consolidata "cultura dell'ascolto", è difficile da conciliare con il tempo veloce necessario per evitare pregiudizio al minore, anche a fronte dei tempi appunto veloci di crescita di bambini e ragazzi.

Se poi, come evidenziato da Turri «ulteriore fonte di complessità è la particolare tensione che nell'esercizio del ruolo di *giudice della persona*, quale giudice minorile o della famiglia, si produce tra ruolo e persona del giudice stesso» (6, p. 13), le difficoltà per lo psicologo sono accresciute proprio da una professionalità che si sostanzia, per lo più, nella formazione alla psicologia del profondo, con la consuetudine all'ascolto dei propri movimenti psichici interiori, e il tentativo di trovare luoghi e modi d'elaborazione dell'angoscia, senza negarla.

La formazione personale (spesso un lungo *training* individuale e di gruppo), infatti, è la sua ricchezza, ma fornisce nello stesso tempo la coscienza di quanto d'inconsapevole attraversa comunque ogni interpretazione degli eventi su cui i Giudici sono chiamati a pronunciarsi, così come influenza ogni proposizione istruttoria, ed ogni assunzione di posizione decisionale, alla quale decisione gli

Onorari contribuiscono come i *Magistrati Togati*. Gli strumenti che lo psicologo utilizza abitualmente nella propria professione, confrontazione, interpretazione, incoraggiamento, rimandi emotivi, si misurano così con interventi istituzionali autoritativi, ablativi, prescrittivi, coercitivi, che sono appunto l'oggetto dell'operare del Tribunale per i minorenni.

IV. Tra identificazione e terzietà

Chi opera in un Tribunale per i minorenni o riesce ad ignorarne l'enorme carica d'angoscia, o la fa sua, utilizzandola come modalità conoscitiva (identificazione operativa, funzionale, temporanea), come strumento per "ricostruire" il bambino attraverso le sue vicende cronologiche e relazionali (identificazione partecipe), per comprendere davvero i contesti in cui deve intervenire (identificazione anche transculturale), e il mondo interno delle persone nel quale va ad incidere (identificazione empatica).

L'identificazione è pertanto lo strumento necessario nel processo di conoscenza, tanto più utile affinché, attraverso l'identificazione creativa, possa attivarsi un lavoro istituzionale tale che non ci sia solo la lettura dei fatti, ma anche l'attenzione a come le persone vivono i fatti (con le dinamiche e le conseguenze che ne derivano a bambini e ragazzi). L'espressione "vedere con i suoi occhi, sentire con le sue orecchie, vibrare con il suo cuore" deve assumere poi un valore tecnico nei provvedimenti che riguardano un bambino.

Varie figure sociali, e in specie gli operatori minorili nella loro attività professionale (didattica, sanitaria, assistenziale, giudiziaria, psicologica), sono chiamati a far fronte a vere e proprie invasioni di dolore mentale; così è per i giudici minorili che sono tenuti a rispondere al compito di valutare gli eventi reali e i comportamenti fattuali, tentando di comprendere contemporaneamente la mente umana e la realtà psichica, i processi relazionali e interattivi degli adulti al fine una tutela dell'infanzia il più possibile sollecita e "illuminata".

Quando la deprivazione socioculturale o relazionale e affettiva, talvolta cognitiva e intellettuale, è conclamata, i giudici minorili, intervenendo in quelle condizioni di disgregazione che comportano necessità d'interventi giudiziari, sono volta a volta empatici, partecipi, immedesimati, "identificati". Sono talvolta persino inconsciamente complici con certi adulti particolarmente provati dalla vita o dagli accadimenti conflittuali (ci sono genitori che implorano: "Fate qualcosa per nostro figlio che si sta rovinando", utenti che chiedono interventi a tutela dei bambini contro il marito, contro la convivente, contro i nonni; e nonni che dicono: "Fate qualcosa per mia figlia, per i suoi bambini, per la situazione"; ci sono genitori distrutti dall'ambivalenza tra desiderio di buona genitorialità e l'impossibilità a viverla).

E s'identificano a volta a volta con l'adulto sofferente e con il bambino più sofferente ancora (identificazione incrociata); con l'adolescente che scappa e con l'adulto che l'ha "costretto" a scappare perché prigioniero lui stesso della sua incapacità genitoriale; con il bambino escluso e con il suo genitore povero di affettività per l'abbandono che lui stesso ha subito nell'infanzia e che ora è incapace di evitare ai propri figli, abbandonandoli a sua volta.

Ma quando un Giudice si "identifica" con gli adulti, non per questo ne legittima i comportamenti: li può comprendere talvolta, spiegarne l'origine psichica e le dinamiche interattive. Poiché la legge è uno strumento di giustizia, di protezione, di riparazione di torti e di punizione di comportamenti illegittimi, egli è lì per adempiere a quanto richiesto dalla legge. Pur nell'umana solidarietà per gli adulti, il giudice minorile deve prioritariamente perseguire l'interesse del minore e attivare la sua posizione di terzietà.

Eppure gli stessi Giudici possono essere coinvolti totalmente, "identificati", soprattutto quando i bambini, che spesso non lo dicono a parole, ma con multi-formi segnali di sofferenza, *urlano*: «Fate qualcosa per noi, per toglierci da quest'inferno».

Talvolta coloro che appartengono all'istituzione giudiziaria respingono l'identificazione in nome di un superiore dettato della legge, nell'esigenza dell'"efficienza operativa" e della conferma dei referenti procedurali e giuridici, talvolta anche per giochi di prestigio culturale, se non di potere. L'identificazione è, invece, una delle modalità del processo d'avvicinamento alle situazioni da valutare, modalità che permette la rappresentazione mentale delle dinamiche endopsichiche e relazionali, così come del sentire di coloro dei quali ci si occupa; e il giudice psicologo è avvezzo a misurarsi con questo processo, a riconoscerlo ed a utilizzarlo.

Mentre in un processo analitico o terapeutico c'è tempo per capire, in T. M. poche audizioni devono mettere in grado di "capire" per partecipare ai momenti decisionali. Pur se il contesto istituzionale rende difficile l'*ascolto* (che per il terapeuta nel suo operare clinico assume valore altamente simbolico e "strutturante"), la formulazione esplicativa in tribunale deve prodursi con estrema rapidità, utilizzando anche osservazioni altrui, come le relazioni psicosociali, le confrontazioni con colleghi variamente attivi per lo stesso caso e con operatori di varie professionalità.

È da rilevare anche l'ulteriore difficoltà del *Giudice Onorario* psicologo che, se come terapeuta nella sua attività professionale s'identifica col paziente e i suoi molteplici vissuti, con rinuncia all'assunzione di un ruolo superiore o autoritario, come giudice si trova in una posizione di superiorità che è agli antipodi della suddetta condizione di aiuto e al suo agire significativo.

L'idea sopravvalutata di giustizia ("lo dice la Legge") persegue l'ideale dell'istituzione giudiziaria che il "far giustizia, appunto applicando la Legge, sia sufficiente": ideale illusorio in una prospettiva, quella umanistica, che evidenzia in primo luogo la sofferenza, peraltro inevitabile, ovviamente, anche a fronte dell'attuazione di una giustizia "giusta".

V. Conclusioni

Per tutte le sopraesposte considerazioni appare allora interessante chiedersi se sia *utile al minore, all'utente, all'istituzione la presenza di componenti privati con formazione clinica nell'attività giudiziaria.*

Nell'immaginario collettivo diffuso, poiché la tutela giurisdizionale dei diritti sopravanza, talvolta, quella del cuore, il versante giudiziario è sentito talvolta come "chirurgico", mentre il versante psicologico, che è egualmente, in taluni contesti, svalutato o denegato, è anche invocato come fattore di giustizia per i soggetti più deboli, quali appunto i minori.

Peraltro, operando con formazione "psi" in un Tribunale per minorenni, si prova spesso invece l'angoscia di non riuscire a dare risposte adeguate, non potendo, nell'inquadramento dei drammi di bambini e adolescenti in fascicoli, moduli, procedure, far corrispondere le domande spesso disperate alle "caselle" del T. M., né rispondere tempestivamente alla drammaticità dei problemi, né riparare "in prima persona" alle sofferenze indicibili di cui si viene a conoscenza. Si partecipa anzi a lungaggini amministrative e procedurali, a ritardi operativi per l'insufficienza di risorse umane (personale amministrativo) o assistenziali (operatori e agenzie sociali); e talvolta perfino a decreti di "passaggi di competenza" (che vuol poi dire anche rinvio di soluzioni a drammi di bambini), che non avrebbero più ragione di esistere se, dall'attuale frammentazione di competenze e molteplicità d'istituti giudiziari, si passasse *al più presto* all'istituzione del *Tribunale per La Famiglia.*

Alfred Adler insegnava che siamo guidati dalle "finzioni" e che anche le nostre *mète sono finzionali.* Occorre allora chiedersi insieme ad Hillman [3]:

- Quale *finzione* riparatrice, tutelatrice, onnipotente sta nella decisione giudiziaria?

- La *finzione* della certezza e della sicurezza del diritto va conservata?

Appare necessario che, scoprendo le proprie finzioni, la cultura psicologica dimostri le illusioni salvifiche, e la cultura giudiziaria esca dalla trappola dei propri sistemi dottrinali che comportano talvolta fantasie di onnipotenza (peraltro analoghe al *furor sanandi* psicoterapeutico). Proprio il *mantenere la presenza di*

componenti privati nei T. M. può costituire un'importante potenzialità critica, mitigare le rigidità della legge con la riproposizione assidua dei valori che anni di cultura minorile hanno ben elaborato.

Queste caratteristiche possono non essere ben accette all'attuale classe politica, che, stravolgendo la filosofia della giustizia minorile in Italia e di tutte le convenzioni internazionali che il nostro paese ha sottoscritto, persegue una maggior standardizzazione dei processi, e un appiattimento assolutamente miope, che svuota il processo minorile penale, e soprattutto civile, dell'ispirazione umanistica che lo caratterizza attualmente.

È urgente, pertanto, che la classe politica riveda le posizioni espresse nel progetto di riforma già bocciato, che appaiono frutto d'arretramento, di prospettiva adultocentrica e in ultima analisi di debolezza, appropriandosi invece dei valori di centralità del minore ai fini di prevenzione, tutela, recupero socioeducativo di ogni bambino e ragazzo, interagendo conseguentemente con tutte quelle professionalità in grado di collaborare al conseguimento di una vera giustizia.

Bibliografia

1. ANSBACHER, H., ANSBACHER, R. (1956), *The Individual Psychology of Alfred Adler*, tr. it. *La Psicologia Individuale di Alfred Adler*, Martinelli, Firenze 1997.
2. BORGES, J. L. (1982), *Nueve ensayos dantescos*, Espasa Calpe, Madrid.
3. HILLMAN, J. (1983), *Healing Fiction*, tr. it. *Le storie che curano*, Cortina, Milano 1984.
4. MILLER, A. (1981), *Du sollst nichtmerken: Variationen uberbdas Paradies-Thema*, tr. it. *Il bambino inascoltato*, Bollati Boringhieri, Torino 1989.
5. PIRANDELLO, L. (1921), *Sei personaggi in cerca d'autore*, Newton Compton, Roma 1993
6. TURRI, G. C. (1997), *Minori giustizia n° 3*, Angeli, Milano.

Gemma Rota Surra
Via Bagetti, 24 bis
I-10138 Torino